

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare Titolo IX - Udienza preliminare

Art. 422 Attività di integrazione probatoria del giudice

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'[articolo 421](#), ovvero a norma dell'[articolo 421-bis](#), il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'[articolo 210](#) di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.
3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'[articolo 421](#), comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli [articoli 64](#) e [65](#). Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli [articoli 498](#) e [499](#).
- 4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli [articoli 268-ter](#) e [268-quater](#).